Ancona, II, 14/10/2019

SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI E MANUFATTI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA



I FUNZIONARI REDATTORI

(Geom. Marco Brugiapaglia)

(Dott. Matteo Certoni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Matteo Paroli)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è redatto al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento da parte dei datore di lavoro, in attuazione a quanto esplicitato nel decreto del 9 aprile 2008 n. 81 all'art 26 comma 3, delle attività relative all' appalto di cui in oggetto; tale documento è volto ad individuare le misure di prevenzione e protezione atte a contenere o ridurre le possibili interferenze durate le varie lavorazioni/attività previste nell'appalto.

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:

- D. Lgs. 81/08 ss. mm. ii.;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008).

Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva di essa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione del lavoro autonomo:

- Verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- Fornisce agli stessi soggetti dettagliatamente informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono stati destinati ad operare o sulle misure di prevenzione e d'emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture devono:

- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Il datore di lavoro committente, ha l'obbligo di promuovere tali attività di cooperazione ed il coordinamento, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi.

Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (D.V.R. dinamico).

Il D.V.R. è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/08.

L'obbligo di redazione del D.V.R., non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Il D.V.R. non deve essere redatto inoltre nel caso di appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 comma 1 lett. a, in cui operano più imprese, per i quali è previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08.

2. METOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi, di carattere generale, è stata effettuata procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attività previste dall'appalto, i possibili rischi e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per attività specifica oggetto dell'appalto, sono state raccolte, ove possibili, le informazioni riguardanti;

- Specifici luoghi e/o aree di lavoro;
- Percorsi e luoghi di transito utilizzati per accedervi;
- I turni e la durata delle attività di ogni singolo luogo servito dalla prestazione dell'appalto;
- Veicoli, macchine, attrezzature, sostanze, preparati e materiali che presumibilmente saranno utilizzati;
- Presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi e/o persone non appartenenti ai servizi in oggetto del bando nei medesimi luoghi di lavoro;
- Prestazioni straordinarie comunque ipotizzabili perché accadute nel passato per servizi analoghi.

Per l'identificazione dei rischi da interferenza si sono analizzati in particolare i seguenti aspetti:



- Sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Fattori di rischio introdotti nel luogo di lavoro dal committente dall'attività dell'appaltatore;
- Fattori di rischio esistenti nel luogo di lavoro del committente dove deve operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Poiché in questa fase preliminare all'inizio dell'attività, non è possibile procedere alla valutazione specifica e puntuale dei rischi da interferenze e potendosi esclusivamente prevedere gli stessi solamente in base alle esperienze pregresse similari, si rinvia ad una fase successiva all'avvenuta assegnazione dell'appalto per la determinazione di eventuali misure di prevenzione e protezione che si rendessero necessarie in relazione alla particolare organizzazione dell'impresa appaltatrice anche derivante dall'utilizzo di macchinari o sostanze particolari.

GRAVISSIMA MODESTA GRAVE LIEVE **MAGNITUDO** 2 3 **IMPROBABILE** 1 1 2 2 1 PROBABILITA' **POSSIBILE** 2 1 3 3 3 4 **PROBABILE** 2 3 **MOLTO** 4 2 3 4 4 **PROBABILE**

Tabella punteggio assegnazione di rischio

La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al servizio in oggetto dell'appalto.

In particolare è stata valutata la probabilità di ogni rischio analizzato (con scala: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la suo magnitudo (con scala: lieve, moderata, grave, gravissima).

La magnitudo equivale a un ordine di gravità di danno così definita:



- LIEVE: lesioni alla persona che non comportano assenza dal lavoro, disagi lavorativi, discomfort ambientale;
- MODESTA: lesioni alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione entro i 3 giorni, interruzioni brevi di attività, impatti di lieve entità sulle strutture, impatti di lieve entità sull'ambiente;
- GRAVE: lesioni significative ma non permanenti alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione per un periodo compreso tra i 3 ed i 40 giorni, malattie professionali con effetti reversibili, interruzione per lunghi periodi dell'attività, impatti significativi sulle strutture, impatti significativi sull'ambiente;
- GRAVISSIMA: perdita della vita umana, lesioni permanenti alla persona con incapacità di attendere alla propria occupazione per più di 40 giorni, malattie professionali con effetti irreversibili, gravi perdite di strutture, gravi impatti ambientali.

L'entità di rischio definita successivamente si ricava dalla combinazione dei due fattori citati nella precedente tabella:

- Molto basso "1": il fattore di rischio individuato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti, non sono noti episodi già verificatisi, il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità;
- Basso "2": il fattore di rischio può provocar un danno solo in rare circostanze di eventi, sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi, il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa;
- Medio "3": il fattore di rischio individuato può provocare un danno anche se non in modo automatico e diretto, già noto all'interno dell'Ente qualche episodio in cui il fattore di rischio ha comportato un danno;
- Alto "4": esiste una correlazione diretta tra il fattore di rischio individuato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavori.

La combinazione della magnitudo e della probabilità di accadimento comporta diversi gradi di priorità di intervento:

- Alta priorità (4): bisogna programmare ed attuare al più presto misure correttive;
- Media priorità (3): bisogna valutare la possibilità di realizzare ulteriori misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre il rischio;
- Bassa priorità (2)(1): allo stato attuale non sono ipotizzabili ulteriori misure di prevenzione e protezione, tuttavia il fattore di rischio viene tenuto costantemente monitorato (analisi registro degli infortuni, controlli periodici anche tramite verifiche strumentali.

La tabella sottostante fa riferimento al livello di rischio presente nelle totali prestazioni citate nel capitolato che in questo elaborato che sono scaturite dalle valutazioni delle combinazioni di possibilità di accadimento del singolo evento con la gravità del danno che ne consegue.



		,	
ATTIVITA' LAVORATIVE	FATTORE DI RISCHIO (MAGNITUDO)	POSSIBILE EVENTO	LIVELLO RISCHIO
circolazione con automezzi aziendali nelle aree di competenza dell'Ente	 presenza di altri veicoli presenza di pedoni 	A. impatti tra automezzi B. investimenti C. urti	1
spostamenti a piedi nelle aree di competenza dell'Ente	presenza di altri veicoli presenza di pedoni	A. abrasioni B. investimenti C. urti D. tagli	1
attività di espletamento del servizio in oggetto del capitolato	 contemporaneità di personale di appalti differenti presenza di personale non addetto al servizio in oggetto apparecchiature elettriche movimentazione manuale dei carichi presenza di scale 	A. urti a persone o cose B. Inciampo e/o scivolamenti C. tagli e/o abrasioni D. caduta oggetti e/o schiacciamenti E. elettrocuzione F. contatto con solventi e/o igienizzanti G. cadute	1
Ipotizzabili particolari esigenze diverse dall'ordinarietà	presenza sostanze non convenzionali	A. rischio biologico	2

3. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza si riferiscono a:

- Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell'appalto in sé e per sé considerate, per
 i quali resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di
 valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
 eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
 - Pertanto, tali costi:
 - Devono essere indicati dall'appaltatore, nell'offerta, in maniera congrua ed analitica per singole voci e sono a suo carico;
 - Non possono essere soggette a ribasso d'asta;
 - Il committente deve valutarne la congruità anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale.
- Costi derivanti dalla prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra
 attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori, in
 alcuni casi, attività di terzi estranei non coinvolti nell'attività di lavoro ma comunque
 presenti a vario titolo nei luoghi di lavoro:



- Devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi e/o nella richiesta di offerta, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta;
- Non sono soggetti a ribasso;
- Non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa stazione appaltante;
- Se i D.V.R. dinamici richiedono misure di sicurezza aggiuntive, il committente dovrà stimare i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza;
- Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.

Stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze

La stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare:

- Le misure preventive e protettive e di dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi dal datore di lavoro committente);
- I mezzi e i servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- Le procedure previste per gli specifici motivi di sicurezza;
- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l'eliminazione o la riduzione del rischio individuato siano già previste nei POS/DVR delle ditte, tali misure non verranno conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Inoltre non verranno conteggiate le misure di prevenzione e protezione già previste nel DVR del committente (DPI già in possesso del personale che effettua attività di supervisione e controllo presso i cantieri).



A seguito della valutazione dei rischi, per il contratto in esame, sono state individuate le seguenti voci di spesa per apprestamenti, dispositivi e, in genere, misure di prevenzione e protezione, riferite alle attività attinente al servizio in oggetto dell'appalto:

- Dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Indumenti ad alta visibilità per servizi in corrispondenza in zone soggette a transito di veicoli;
- Formazione dei dipendenti alle procedure per l'espletamento dell'appalto;
- Guanti certificati a fronte della protezione da microrganismi (n.10 paia);
- Indumenti certificati di protezione da agenti biologici (n.10);
- Mascherine per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici (n.10);
- Segnaletica provvisionale idonea al luogo di lavoro ed alle possibili interferenze in sito;

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto subentrasse un subappalto, la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-committente, a corrispondere gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri al subappaltatore.

Il committente è tenuto a verificare che tali somme vengano effettivamente corrisposte, sottraendo una "dichiarazione congiunta" da parte delle ditte.

4. CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il presente documento verrà condiviso in sede di riunione congiunta con il committente e/o il Direttore Operativo per l'appalto e l'appaltatore o, su delega, persona appositamente delegata.

In tal sede, con apposito verbale, questi ultimi si impegnano a trasmettere i contenuti del presente documento unico di valutazione dei rischi ai lavoratori della ditta che rappresentano, tramite rispettivi RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Durante la riunione congiunta, inoltre, dovranno essere individuati, per ciascun soggetto coinvolto nelle attività oggetto dell'appalto (committente, appaltatore ed altri soggetti cooperanti), coloro che avranno il compito di vigilare e provvedere affinchè tali misure siano correttamente applicate.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le attività connesse al servizio di pulizia debbono essere svolte nei giorni e negli orari previsti all'interno del capitolato, al fine di ovviare rispetto alle possibilità di interferenza con i lavoratori dell'ADSP e degli utenti di quest'ultimo. Per eventuale esigenza di differire l'orario di lavoro dei lavoratori addetti al servizio, necessita comunicare la circostanza al Direttore dell'Esecuzione del



Contratto e porre in essere tutte le previste procedure proprie dell'impresa, atte a differire temporaneamente gli interventi rispetto ad altre attività presenti nei medesimi ambienti, ponendo in essere tutte le cautele del caso atte ad evitare ogni circostanza di contatto e di pericolo nei confronti o da parte del personale dell'Ente e di terzi frequentatori di esso;

- 1. I dipendenti della ditta esecutrice, prima di accedere nel porto interessato dall'appalto, devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dal Committente;
- 2. I lavoratori della ditta appaltatrice, debbono esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore del lavoro per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'area di gestione dell'ADSP;
- 3. Per il raggiungimento del luogo di lavoro e per eventuali spostamenti all'interno dell'area di gestione dell'ADSP con mezzi propri o dell'azienda appaltatrice, è obbligo procedere a velocità moderata all'interno delle aree portuali;
- 4. Qualora i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovessero operare all'esterno degli stabili o degli immobili in oggetto dell'appalto per ogni esigenza connessa allo svolgimento del servizio, debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità;
- 5. I lavoratori dell'impresa appaltatrice debbono porre la massima attenzione durante la permanenza o negli spostamenti interni ed esterni agli stabili in oggetto all'appalto, evitando l'uso di cuffie o auricolari della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza, ed i richiami vocali di altri lavoratori;
- 6. L'impresa preventivamente all'avvio dei lavoratori, dovrà produrre le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- 7. Il committente richiede, in fase di appalto e successivamente anche nel corso dell'esecuzione, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformità attraverso la richiesta all'appaltatore/prestatore d'opera degli attestati di conformità e delle verifiche periodiche;
- 8. Il committente preliminarmente all'avvio delle attività previste dall'appalto, fornita tutte le informazioni relative agli ambienti di lavoro e agli impianti ad essi asserviti.
- 9. Le attività connesse al servizio di pulizia debbono essere svolte nei giorni e negli orari previsti all'interno del capitolato.



6. ONERI SPECIALI DEI COSTI DELLA SICUREZZA FISICA ED ALLA SALUTE DEL LAVORATORE

Gli oneri da attribuire ai relativi costi speciali della sicurezza fisica dei lavoratori sono identificati in:

- Dispositivi di protezione individuale attinente ai servizi in oggetto (D.P.I.);
- Guanti certificati a fronte della protezione da microrganismi (n.15 paia);
- Indumenti certificati di protezione da agenti biologici (n.15);
- Mascherine per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici (n.15);
- Segnaletica provvisionale idonea al luogo di lavoro ed alle possibili interferenze in sito;
- Formazione del personale addetto alle procedure dell'espletamento dell'appalto (15 ore).

I primi tre dispositivi sopraelencati sono frutto delle problematiche che potrebbero incorrere in particolari esigenze diverse dall'ordinarietà (es. presenza negli ambienti da pulire di sostanze pericolose), mentre la segnaletica sarà utilizzata ogni volta così da evitare pericoli di pregiudizievoli interferenze per l'utenza e/o lavoratori presenti nei luoghi di intervento in oggetto all'appalto (es. presenza di pavimenti umidi e quindi scivolosi).

A fronte di quanto specificato, nei punti precedenti, viene così individuato un onere per la sicurezza fisica ed alla salute del lavoratore per l'intera durata della prestazione dell'appalto identificato in 3 anni, come indicato nel capitolato speciale, pari a € 4.950,00, il quale non può essere soggetto a ribasso.